

ALLA VIII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AMBIENTE, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI

AL PRESIDENTE ON LE MAURO ROTELLI

AI VICEPRESIDENTI ON.LE FRANCESCO BATTISTONI ON.LE PATTY L'ABBATE

A TUTTI GLI ONOREVOLI COMPONENTI

Via pec all'indirizzo: com ambiente a camera.it

E P.C.
ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ON.LE GIORGIA MELONI
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370

00187 Roma – Italia

Via pec all'indirizzo: presidente@pec.governo.it

MEMORIA

DEL COMUNE DI LACCO AMENO

in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

❖ PREMESSA E RINGRAZIAMENTI.

Nelle prime ore del mattino del 26 Novembre 2022 eccezionali eventi alluvionali e franosi di rilevante entità hanno interessato tutti i comuni dell'isola d'Ischia, in particolare il Comune di Casamicciola Terme, dove una disastrosa valanga di fango e detriti staccatasi dal versante nord del monte Epomeo ha provocato, oltre alla devastazione di una estesa area del territorio comunale, anche 12 vittime innocenti, con l'improvvisa scomparsa di due intere famiglie composte da giovani genitori e bambini anche in tenerissima età, dei quali un neonato di appena 22 giorni, di una coppia di fidanzati e di altre due donne.

Gli eventi alluvionali hanno determinato una ferita profonda nella vita dei residenti dell'isola, con ingenti danni a persone e cose a Casamicciola Terme e negli altri comuni dell'isola d'Ischia ancora in corso di accertamento, con l'immediato intervento della protezione civile, dei vigili del fuoco, dei volontari e di tutte le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio prima e giunte dalle proprie sedi poi.

A tal proposito, si coglie l'occasione per ringraziare sentitamente il Governo e il Parlamento italiano tutto per la vicinanza sia politica che umana espressa sin dal primo minuto della tragedia in varie forme nei confronti della popolazione dell'isola d'Ischia, anche nel corso degli interventi a Montecitorio e Palazzo Madama dai singoli parlamentari.

Testimonianza più evidente di tale sensibilità si è avuta prima con la quasi contemporanea adozione della delibera del Consiglio dei Ministri in data 27.11.2022 e immediatamente dopo con la tempestiva adozione del d.l. n. 186/2022 in discussione, con i quali sono stati dichiarati lo stato di emergenza per l'intera isola d'Ischia per un periodo di 12 mesi, sono state assegnati i primi finanziamenti e sono state previste le prime misure straordinarie ed urgenti per far fronte alla grave situazione emergenziale conseguente agli eventi alluvionali e franosi a partire dal 26.11.2022.

Gli attuali sono un Governo e un Parlamento rinnovati nelle donne e negli uomini, negli stimoli e nelle idee; abbiamo per la prima volta dopo tanti anni un Governo **politico** ed è proprio la politica a dover dare risposte ai cittadini, soprattutto a quelli in condizioni di maggiore necessità. E la politica stavolta ha già dato dimostrazione di voler accompagnare la popolazione coinvolta in questo difficile momento storico con atti concreti.

Per dipiù, l'approccioppolitico di voler sentire i Sindaci appare corretto e giusto perché accorcia le distanze tra il Governo Centrale e i territori, tra i palazzi della capitale e le periferie, anche insulari, che concorrono con pari dignità alla formazione della nostra nazione ma che solo di recente hanno ottenuto il rilievo che meritano con l'adozione della Legge Costituzionale n. 2 del 7 novembre 2022, recante "Modifica all'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'Insularità".

L'auspicio è che questa vicinanza delle istituzioni all'isola d'Ischia possa restare costante in quanto c'è bisogno di norme e risorse tali affinché l'emergenza permanga fino alla totale e definitiva messa in sicurezza dell'intero territorio insulare, estremamente fragile per i rischi sismici ed idrogeologici, sia per gli ischitani sia per quanto l'isola d'Ischia rappresenta nel panorama turistico, culturale ed economico italiano ed internazionale.

❖ BREVE DESCRIZIONE DELLE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E FRANOSI DEL 26.11.2022

A partire dalla notte tra il 25 e il 26 novembre 2022:

- si sono abbattuti anche sulla generalità del territorio comunale di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e degli altri comuni dell'isola d'Ischia paurosi nubifragi, fenomeni climatici del tutto imprevedibili per la loro violenza e di gran lunga superiori a quelli previsti con l'allerta meteo di "livello arancione" diramata nei giorni precedenti, accompagnati da piogge improvvise e violente, che hanno provocato allagamenti, smottamenti, crolli di muri, cedimenti di alberi e sfogliamento degli stessi e danneggiamento delle infrastrutture, soprattutto viarie;
- anche le pessime condizioni meteo-marine hanno imperversato per diversi giorni con straordinaria violenza su tutta la linea costiera dell'isola d'Ischia, determinando violentissime mareggiate che si sono abbattute lungo tutto il litorale, provocando ingentissimi danni alle infrastrutture e ai beni mobili, pubblici e privati, ivi presenti;
- l'eccezionale calamità naturale ha comportato l'impraticabilità e la chiusura dei principali tratti viari che collegano i cari Comuni dell'isola e i porti, oltre alle

continue richieste di intervento da parte della cittadinanza per segnalare situazioni di rischio cagionate dal vento forte, dal mare in tempesta e dall'intenso nubifragio.

Si è reso necessario attivare con immediata urgenza e sin dalle prime ore dell'alba del 26 novembre 2022 il COC – Centro Operativo comunale, il CCS – Centro Coordinamento Soccorsi, il Nucleo di Protezione civile e il locale Comando di Polizia Municipale, che sono tempestivamente intervenuti a prestare soccorso alla cittadinanza in difficoltà e ad approntare ogni utile misura a tutela della pubblica e privata incolumità.

In particolare, per quanto di competenza, sul territorio comunale di Lacco Ameno sono stati accertati si dalle prime ore dell'eccezionale alluvione del 26.11.2022 smottamenti e frane diffuse, continuate nei giorni successive, e, ad una prima ricognizione operata dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale, è stato riscontrato, in particolare, quanto segue:

- le forti piogge e le violente raffiche di vento hanno causato ingenti danni ad immobili pubblici e privati, nonché danni ai quadri elettrici e ai corpi illuminanti, abbattimento di pali della Pubblica Illuminazione e insegne nelle principali strade e piazze del paese;
- il cimitero comunale è stato seriamente danneggiato dalle raffiche di eccezionale violenza e dalle copiose precipitazioni, che hanno determinato il distacco di intonaci dalla Torre cimiteriale, crolli di marmi e stucchi presso le nicchie ivi presenti e dissesto dei viali e delle scale di collegamento tra le varie sezioni del sepolcreto;
- il vento, poi, ha determinato la caduta di alberi, il distacco di tettoie e ingombro di detriti, che stanno rendendo difficoltosa la circolazione veicolare in alcune strade di pertinenza dell'Ente e compromettendo la pubblica incolumità;
- la sede municipale di piazza Santa Restituta, gli edifici scolastici di via Pannella, via Circumvallazione-via Provinciale Lacco-Fango e di via Fundera nonchè la palestra comunale "Valentino Aceti" anch'essa in via Fundera, tutti i fabbricati del complesso museale polivalente di Villa Arbusto (Museo di Pithecusae, Museo di Angelo Rizzoli, Villa Gingerò, Bar di Nestore), hanno subito infiltrazioni

dal manto di copertura ee danni alle strutture protanti, agli intonaci, alle attrezzature informatiche, agli arredi interni e agli archivi cartacei ivi conservati;

- danneggiamenti agli spalti, al fabbricato spogliatoi e al campo di gioco di pertinenza del campo sportivo "Patalano" in via Pannella;
- crolli e smottamenti lungo gli alvei naturali e tombati di Cava La Rita, Cava del Monaco e Cava Scialicco;
- crolli di un muri in via Sant'Aniello, in via Fango, in via Provinciale Lacco-Fango, incrocio con via Pannella, in località zona 167;
- numerosi smottamenti e frane in via Pannella, in area retrostante il campo sportivo Patalano, lato frontistante gli spalti, sempre in via Pannella a valle del campo sportivo, in via Montevico, in via Mezzavia, in via Circumvallazione, in prossimità del c.d. Parcheggio Periferico;
- danni alle infrastrutture pubbliche e private, mobili ed immobili, a ridosso del litorale di Lacco Ameno, su suolo demaniale e comunale, nonché al caratteristico scoglio *Il Fungo* e alle scogliere presenti da decenni a protezione dell'abitato del centro storico sul mare;
- sono state erose le spiagge, compromessi gli stabilimenti balneari e le altre strutture dei concessionari demaniali, danneggiate imbarcazioni di proprietà private;
- peraltro, i flutti hanno invaso le vie e le piazzette a ridosso del litorale, con dissesto del selciato stradale e dei muri di sostegno lato mare del corso principale del Comune di Lacco Ameno, nonché delle condutture idriche e degli impianti fognari.

Il Comune ha tempestivamente provveduto ad attivare tutti i mezzi e le maestranze disponibili per far fronte ai lavori di primo intervento occorrenti a garantire la percorribilità delle arterie stradali e la salvaguardia della Pubblica e privata incolumità.

Nonostante ciò la situazione, seppur sotto controllo e monitoraggio costante, ha visto e sta vivendo momenti di particolare criticità, dovuta soprattutto al riversarsi sul territorio comunale anche di acque meteoriche di sgrondo provenienti dait territori contermini posti armonte del territorio comunale errelativi addaltri contesti urbani e rurali.

L'evento eccezionale sta comportando una spesa, in corso di quantificazione, per gli interventi immediati, anche ai sensi dell'art. 163 del codice degli appalti, e comporterà la predisposizione di uno specifico programma di intervento, al fine di verificare e quantificare i danni complessivi al patrimonio pubblico e privato e le spese di straordinario per tutti i dipendenti comunali coinvolti nelle attività oltre il normale orario di lavoro e di necessità di reimpiego dei vigili stagionali a supporto del Comando di Polizia Municipale nelle attività straordinarie richieste dalla situazione di emergenza (controllo della zona rossa, sostegno alla cittadinanza, interventi su segnalazioni, supporto all'esercito e alle forze dell'ordine impiegate nei soccorsi).

Lacco Ameno, come tutti gli altri comuni dell'isola d'Ischia, stanno affrontando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle popolazioni colpite e per la loro sicurezza, con crolli di edifici e lesioni al patrimonio immobiliare pubblico e privato e conseguente dichiarazione di inagibilità totale o parziale di scuole, chiese, municipi, alberghi, B&B, ristoranti, negozi, bar, palestre, civili abitazioni e studi professionali.

L'economia locale, quasi interamente basata sul turismo e sul relativo indotto, sta nuovamente subendo, dopo il sisma del 21.8.2017 e il periodo di chiusura di tutte le attività a causa della pandemia da Covid 19, una devastante battuta d'arresto a causa del timore generato nei potenziali ospiti dell'intera isola d'Ischia, prima considerata quale paradiso del benessere e del relax, oggi identificata quale terra di probabili eventi tellurici e, quindi, da non preferire ad altre mete, con ingenti danni sia alle tante famiglie che, oltre alla casa, hanno anche perso il lavoro, sia agli imprenditori locali, in taluni casi orfani delle proprie attività ma pur sempre asfissiati dalle scadenze di pagamenti cui non possono più far fronte, soprattutto a seguito delle disdette a pioggia sui soggiorni prenotati per il periodo natalizio e per l'intera stagione turistica 2023.

La situazione in essere richiede l'immediato, urgente e tempestivo ricorso a mezzi straordinari atti a fronteggiare la situazione di emergenza e a ripristinare il descritte, nonchè delle relative vie di comunicazione al fine di consentire la gestione delle situazioni di disagio e pericolo e assicurare la ripresa della normalità.

Con deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 26 novembre 2022.

Con il decreto legge n. 186 del 3 dicembre 2022 in esame disciplina cono stati previsti i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.

Per alcune tematiche le misure adottate per i comuni dell'isola d'Ischia sono condivise dal territorio, ma certamente richiedono alcune modifiche ed integrazioni.

Invero, in ordine agli eventi alluvionali e franosi di eccezionale gravità che hanno colpito il Comune di Casamicciola Terme in particolare, ma anche gli altri comuni dell'isola d'Ischia (Lacco Ameno, Forio, Barano d'Ischia, Ischia e Serrara Fontana) a partire dal 26.11.2022, come sottolineato dagli stessi interventi legislativi in discussione, in occasione della conversione in legge del decreto legge n. 186 del 3.12.2022, si pone in evidenza al legislatore e al Governo la necessità di provvedere con urgenza ad estendere l'operatività delle norme già previste in favore dei soli residenti nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno anche nei confronti dei residenti in tutti gli altri Comuni dell'isola, posticipandone i termini, nonché ad adottare ogni ulteriore provvedimento utile non solo ad affrontare con disagi minimi per la popolazione colpita dagli eventi calamitosi la fase dell'emergenza in corso, ma soprattutto a pianificare le attività coordinate e tutte le procedure utili ad attivare senza ritardi la fase della messa in sicurezza di un territorio estremamente fragile e di ricostruzione, mediante l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al ritorno alle normali condizioni di

viiita.

Di seguito sono indicate alcune delle priorità che stanno a cuore al Commissario Straordinario di Casamicciola Terme e a tutti i Sindaci dell'isola d'Ischia interessati dagli eventi alluvionali e franosi, chiedendo, per talune tematiche, di provvedere al pari di quanto disposto nei confronti delle popolazioni colpite da precedenti calamità naturali.

* PROVVEDIMENTI RICHIESTI

1. ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DI TERMINI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI, AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI AI RESIDENTI DI TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA.

L'intervento normativo in esame disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.

Un primo intervento è volto essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali.

Per quanto riguarda la delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione di tali misure i fenomeni di dissesto verificatisi il 26 novembre 2022 sono principalmente localizzati nel comune di Casamicciola Terme e il dispiegamento operativo e le attività di soccorso e assistenza conseguenti sono concentrati prevalentemente nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, ma va evidenziato che tutti i Comuni dell'isola d'Ischia, compresi quelli di Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, sono stati interessati da gravi episodi di frane e pericolosi smottamenti per il dissesto idrogeologico diffuso a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 26.11.2022.

Pertanto, tutti i residenti dell'isola stanno affrontando una grave situazione di pericolo per la propria incolumità e sicurezza, per i crolli di edifici e lesioni al patrimonio immobiliare pubblico e privato e conseguente dichiarazione di inagibilità totale o parziale di scuole, chiese, municipi, alberghi, B&B, ristoranti,

megozi, bar, palestre, civili abitazioni e studi professionali.

A causa di tali eventi, i Sindaci dell'isola hanno dovuto adottare provvedimenti di sgombero di intere aree del territorio isolano, puntualmente riportati dalla stampa nazionale ed estera, molto attenta a tali vicende in questo periodo, che, tuttavia, sta diffondendo nell'opinione pubblica una percezione negativa dell'isola e dei suoi abitanti.

Ma anche l'economia locale, quasi interamente basata sul turismo e sul relativo indotto, sta nuovamente subendo, dopo il sisma del 21.8.2017 e il periodo di chiusura di tutte le attività a causa della pandemia da Covid 19, una devastante battuta d'arresto per il timore generato nei potenziali ospiti dell'intera isola d'Ischia, prima considerata quale paradiso del benessere e del relax, oggi identificata quale terra di probabili eventi catastrofici e, quindi, da non preferire ad altre mete, con ingenti danni sia alle tante famiglie che, oltre alla casa, hanno anche perso il lavoro, sia agli imprenditori locali, in taluni casi orfani delle proprie attività ma pur sempre asfissiati dalle scadenze di pagamenti cui non possono più far fronte anche per l'improvvisa cancellazione di tutte le prenotazioni per il periodo natalizio fino al weekend dell'Epifania.

Occorre, dunque, estendere la previsione della sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali ai residenti di tutta l'isola d'Ischia, posticipandone altresì i termini, come segue:

PROVVEDIMENTO RICHIESTO:

ESTENSIONE DELLA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DI TERMINI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI, AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI AI RESIDENTI DI TUTTA L'ISOLA D'ISCHIA:

NORMA: ART. 1 D.L. N. 186 DEL 3.12.2022.

EMENDAMENTO PROPOSTO:

Articolo 1. (Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei

versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
 - 2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 4.

Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono, altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 31 dicembre.

5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 16 marzo 2024, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023 16 marzo 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora

decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023 31 marzo 2024.

- 6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022, ϵ di 1.380.000 euro per l'anno 2023, e di euro per l'anno 2024, di cui 884.000 euro nel 2022, & 911.000 euro nel 2023 e di euro nel 2024 in favore del Comune di Casamicciola Terme, e 456.000 euro nel 2022, e 469.000 euro nel 2023 e di euro nel 2024 in favore del Comune di Lacco Ameno, euro nel 2022, euro nel 2023 e di euro nel 2024 in favore del Comune di Forio, euro nel 2022, euro nel 2023 e di euro nel 2024 in favore del Comune di Ischia, euro nel 2022, euro nel 2023 e di euro nel 2024 in favore del Comune di Barano d'Ischia, euro nel 2022, 911.000 euro nel 2023 e di euro nel 2024 in favore del Comune di Serrara Fontana. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, ~ 2023 e 2024, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023 2024. Gli importi

dell'entrata del bilancio dello Stato.

1.2 Il danno all'equilibrio idrogeologico e la difficoltà di garantire la continuità dei collegamenti viari e dei trasporti sul territorio isolano, fino a che dura l'emergenza, nonché l'elevato numero di sfollati tra i cittadini e professionisti dell'isola, il verificarsi di altri smottamenti su più fronti ed in diversi comuni dell'isola, la morfologia stessa del monte Epomeo ed il rischio che lo stesso possa cedere ancora in altri punti, nonché la crisi economica che deriva e deriverà dalla calamità naturale del 26.11.2022, rende necessario estendere le misure emergenziali in materia di giustizia civile e penale a tutti i cittadini dell'isola d'Ischia nonché agli studi professionali che operano nell'ambito del comparto Giustizia.

Le medesime misure andrebbero estese a tutti gli uffici giudiziari sul territorio nazionale per i procedimenti civili e penali pendenti innanzi agli uffici di Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, nonché per i procedimenti pendenti dinanzi ai Tribunali Amministrativi, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali, Giurisdizioni Militari, in cui almeno una parte o un difensore abbiano residenza, domicilio o studio sull'isola d'Ischia, individuando quale termine per la sospensione dei termini giudiziari il 31.1.2023 in luogo del 31.12.2022.

EMENDAMENTO PROPOSTO:

Articolo 2. (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022 gennaio 2023 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022 gennaio 2023.
- 2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 gennaio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la

impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

- 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, sono rinviate, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022 gennaio 2023. Allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
- 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 gennaio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 gennaio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno dell'isola d'Ischia.
- 5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 gennaio

20023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito a atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

- 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
- a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
- b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

- 33) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- 7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
- 8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 gennaio 2023 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022 gennaio 2023.

NORMA: ART. 3 D.L. N. 186 DEL 3.12.2022.

EMENDAMENTO PROPOSTO:

- Articolo 3. (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)
- 1. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 gennaio 2023 sono sospesì i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno dell'isola d'Ischia. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- 2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022 gennaio 2023, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.

33. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresì sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

2. PROROGA DEL TERMINE PER LA CESSAZIONE DEL TEMPORANEO RIPRISTINO DELLA SEZIONE DISTACCATA INSULARE DI ISCHIA SINO AL 31.12.2024.

L'articolo 4 del d.l. n. 186 del 3.12.2022, alla luce dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatesi nel territorio dell'isola di Ischia, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

In considerazione delle difficoltà che affronteranno le popolazioni dell'isola d'Ischia a causa della crisi economica prevedibile a seguito degli eventi eccezionali a partire dal 26.11.2022 e dell'insularità che rende difficili gli spostamenti non solo sull'isola ma a maggior ragione verso la terraferma, risulterebbe congrua per alleviare i disagi di parti pubbliche e private, operatori di giustizia e professionisti una proroga per un periodo di 24 mesi, in luogo dei 12 previsti con la norma in argomento.

L'onere quantificato in euro 100.000 per gli anni 2023 e 2024 è compatibile con le disponibilità del Bilancio pluriennale.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura della sezione distaccata di Ischia, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso la predetta sede, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione possibilità per i magistrati assegnati alla sezione distaccata di Ischia, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio.

PROVVEDIMENTORICHIESTO:

PROROGA DEL TERMINE PER LA CESSAZIONE DEL TEMPORANEO RIPRISTINO DELLA SEZIONE DISTACCATA INSULARE DI ISCHIA SINO AL 31.12.2024:

NORMA: ART. 4 D.L. N. 186 DEL 3.12.2022.

EMENDAMENTO PROPOSTO:

Articolo 4. (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

- 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 2024 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2024 2025.
- 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023 ed euro 54.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno gli anni 2022 e 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
- 3. DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA COLPITI DAGLI EVENTI ECCEZIOALI A PARTIRE DAL 26.11.2022, DELOCALIZZAZIONI ED INDENNIZZI PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI LEGITTIMI SFOLLATI.

Nominato il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dagli eventi calamitosi a partire dal 26.11.2022, avv. Giovanni Legnini, si auspica che lo stesso possa agire con continuità e con poteri e risorse analoghe a quelli previsti per altri eventi catastrofici verificatisi di recente in varie regioni d'Italia e di concerto con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

La nomina del Commissario Straordinario sta già favorendo il concreto avvio delle opere degli interventi emergenziali, cui dovranno seguire quelli di messa in sicurezza e ricostruzione nell'isola di Ischia, a seguito degli eventi alluvionali e franosi delle ultime settimane, analogamente a quanto accaduto in occasione di altre catastrofi naturali garantendo, pertanto, parità di trattamento tra cittadini colpiti da una comune sorte.

Si chiede, pertanto, di inserire sin da subito nel Decreto 'Ischia' un PIANO PER LA DIFESA DEL SUOLO ED IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO analogo a quello già attuato in Valtellina e nelle adiacenti zone, in conformità alla Legge n. 102/90, che comportò un costo di circa 2 Miliardi di euro e che è stato uno dei più grandi piani di riassetto del territorio ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in Italia.

I principali punti della norma, al pari di quello della Valtellina, dovranno prevedere:

- interventi di tipo strutturale volti alla sistemazione urgente di alvei e pendii, manutenzione territoriale diffusa volta alle piccole opere per la ripulitura e risagomatura dei corsi d'acqua, ripristino di opere idrualiche esistenti e ripristino sentieri;
- azioni di indirizzo e controllo delle trasformazioni urbanistiche in funzione di una rinnovata conoscenza delle condizioni di rischio idrogeologico e sismico;
- interventi di monitoraggio e studio per il controllo dei dissesti e degli effetti delle opere;
 - risorse ed agevolazioni per le popolazioni e le attività imprenditoriali.

Occorre individuare idonei fondi da trasferire alla contabilità speciale del Commissario delegato per consentire un'immediata risposta all'esigenza di garantire la sicurezza delle popolazioni coinvolte e una immediata attuazione del processo di ricostruzione, fornendo idonei strumenti normativi per soddisfare la necessità di un rapido ritorno alle normali condizioni di vita da parte della popolazione e la ripresa delle attività produttive nell'isola di Ischia.

Quanto alle risorse necessarie alla realizzazione dell'auspicato piano per la difesa del suolo e del riassetto idrogeologico, da attuarsi ad Ischia nel rispetto delle incommensurabili bellezze paesaggistiche, i costi possono essere stimati in un miliardo di euro, da imputare anche su 5 o 6 esercizi finanziari. Pervero, il territorio dell'isola d'Ischia interessato è sì inferiore a quello valtellinese, ma i costi sono cresciuti moltissimo. La Valtellina comprende 3212 kmq con 150000 abitanti contro i 46.3 kmq e 62000 abitanti, ma le lavorazioni, le materie prime, la manodopera, gli oneri energetici e di trasporto hanno raggiunto costi triplicati, per cui i circa 2 miliardi della Valtellina dovrebbero essere attualizzati.

Le disposizioni da inserire già nel decreto in corso di conversione devono contenere misure per stabilire in maniera aggiornata le caratteristiche ed esigenze del territorio dell'isola d'Ischia, partendo, in primo luogo da idonei studi sul rischio idrogeologico, attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità quali frane, rotture di superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.

All'esito di tali studi, laddove emergesse la necessità di **DELOCALIZZARE** in tutto o in parte gli insediamenti danneggiati dalle frane, in considerazione dell'impossibilità di ricorrere ad ulteriore consumo di suoli, attesa l'insularità nonchè i numerosi vincoli vigenti, occorrerebbe prevedere idoneo piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, indicando sin d'ora i complessi del c.d. "Pio Monte della Misericordia" e del cd. ex "Hotel La Pace", allo stato completamente inutilizzati e idonei a tale scopo.

In alternativa, occorrerebbe prevedere norme che consentano di procedere ad un congruo <u>indennizzo al valore di mercato</u> in favore dei nuclei familiari colpiti per ristorarli della perdita dell'abitazione di proprietà che abbia un titolo edilizio valido o possa conseguirlo all'esito della definizione di eventuali domande di sanatoria presentate nei termini di cui alla l. n. 47/85 e ss. mm. e ii., della l. n. 724/94 e ss. mm. e ii. e della l. n. 326/2003 e ss. mm. e ii.. ed ancora pendenti, nel rispetto di tutti i vincoli, in particolare di quello idrogeologico.

Peraltro, la tempistica di ricostruzione generalmente utilizzata per eventi franosi ad Ischia non è compatibile. Storicamente, sappiamo che eventi del tipo di quello verificatosi il 26.11.2022, una volta avvenuti i primi possono ripetersi entro ristretti tempi e le sequenze possono durare anche diversi anni.

La ricostruzione deve perciò necessariamente essere accompagnata dalla messa in sicurezza di tutte le aree che hanno sperimentato intensità degli eventi sismici e franosi gravi. La messa in sicurezza delle aree a più alta pericolosità, che deve procedere dalle zone contigue alla zona rossa per poi estendersi alle aree più esterne, deve necessariamente essere preceduta da un'accurata verifica di vulnerabilità, fino alla scala di ogni singolo edificio. La verifica precisa della vulnerabilità dei singoli edifici, nonché delle condizioni geologiche (che comprendono, oltre all'amplificazione sismica, valutazioni sulle condizioni idrogeologiche e di pericolosità da alluvione) rappresenta il primo, importante passo per valutare:

- 1. la presenza di edifici in zone esposte a pericolosità troppo alta (combinando pericolosità sismica, idrogeologica e da alluvione) che andranno eventualmente abbattuti;
- 2. le condizioni e la classe di appartenenza di ciascun edificio, in modo da poterne progettare gli interventi di consolidamento necessari perché resistano, senza collassare, alle intensità sismiche sperimentate nel terremoto del 1883 e agli eventi franosi del tipo di quello verificatisi nel 1911 e nel 2022.

E' chiaro che la messa in sicurezza di tutto l'edificato nelle aree più sensibili non può essere efficace se fatta 'a macchia di leopardo'. E' pertanto indispensabile che, nel periodo del commissariamento e fino al completamento della messa in sicurezza, ci si doti di una commissione tecnico/giuridica operativa, dotata di tutte le risorse e i mezzi necessari, che svolga le seguenti funzioni:

- organizzare e sovrintendere alle operazioni di verifica della vulnerabilità sismica ed idrogeologica dell'edificato, e in generale dei rischi ambientali;
- suggerire al Commissario soluzioni tecniche e operative, anche svolgendo autonome analisi complementari nell'area, per la messa in sicurezza dell'edificato e del territorio, nonché per i successivi collaudi;
 - espletare in maniera speditiva le pratiche di condono edilizio ancora in

scospeso;

- elaborare analisi urbanistiche e territoriali propedeutiche alla redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e finalizzate anche al censimento del patrimonio urbanistico ed edilizio abbandonato, dismesso, in disuso.

4. INTERVENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI STUDENTI DELL'ISOLA D'ISCHIA.

A seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi sul territorio dell'isola d'Ischia il 26.11.2022 molti edifici scolastici di competenza comunale, sedi della Scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, nonché di competenza della Città Metropolitana di Napoli, sedi delle Scuole Secondarie di II Grado, sono risultati inagibili pe gli smottamenti delle aree circostanti o difficilmente raggiungibili per la chiusura di numerosi tratti viari, in primo luogo dell'arteria principale della ex SS 270 in corrispondenza del Comune di Casamicciola Terme, che collega tutti i Comuni dell'isola.

Questa situazione disastrosa ha comportato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per dieci giorni e delle Scuole Superiori per oltre due settimane, con privazione del diritto allo studio ed enormi danni in termini psicologici e di acquisizione di competenze per le giovani generazioni, già gravemente colpite prima dal sisma (con periodi di chiusura e doppi turni pomeridiani) e poi dalla pandemia da Covid 19 (con allontanamento dalla vita sociale e lezioni in DAD). I bambini e i ragazzi dell'isola d'Ischia negli ultimi anni hanno frequentato in doppi turni alternati, antimeridiani e pomeridiani, occupando mattina e pomeriggio le pochissime aule disponibili a seguito dei lavori presso gli edifici danneggiati dal sisma del 2017, con riduzione dell'orario scolastico e senza poter svolgere alcuna attività laboratoriale o di supporto alla didattica, con immensi sacrifici degli allievi e delle famiglie e nel generale malcontento di una collettività già gravemente messa alla prova dalla perdita delle proprie abitazioni, del lavoro e delle precedenti abitudini, e in alcuni casi anche dei compagni di classe scomparsi nella tragedia.

a. Per riportare prontamente gli alunni a scuola dopo l'ennesima calamità

indispensabile disporre adeguate risorse per la realizzazione in aree non a rischio di una o più SCUOLE PREFABBRICATE MODULARI per circa mille studenti di ultima generazione dotate di tutti le attrezzature, le suppellettili, i servizi e la climatizzazione, comprensive dei costi di installazione e funzionamento, prevedendo norme ad hoc per la spedita attuazione della misura in considerazione dello stato di grave emergenza.

b. Inoltre, al fine di ridurre gli ulteriori disagi agli alunni e alle famiglie, determinati altresì dalla inaccessibilità delle strade principali di collegamento tra le abitazioni degli studenti e gli edifici scolastici, con la necessità di frequenti spostamenti tra più Comuni, nonché al fine di decongestionare il traffico nelle aree in cui è stato istituito il senso unico alternato ovvero la chiusura in caso di pioggia, si rende indispensabile approntare risorse per tutti i Comuni dell'isola d'Ischia per l'attivazione o il potenziamento dei **SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO**, principalmente in favore delle famiglie colpite dalle frane e sgomberate, costrette a lasciare le proprie case per trovare un'autonoma sistemazione ovvero ricovero presso una struttura alberghiera, spesso fuori Comune.

In aggiunta, può essere previsto, altresì, un implemento delle corse del servizio di autotrasporto pubblico (ad Ischia gestito dall'EAV) con mezzi anche di piccole dimensioni, soprattutto in orario scolastico.

Con la presente, pertanto, si invita il legislatore a voler prevedere e destinare per il servizio di trasporto scolastico degli studenti dell'isola d'Ischia adeguati fondi, stimati in circa cinquecentomila euro, da assegnare ai sei comuni dell'isola in favore dei giovani studenti e delle loro famiglie.

c. A seguito degli eventi catastrofici del 26.11.2022 sorge l'esigenza di adottare ulteriori misure in favore degli Istituti Scolastici del territorio dell'isola d'Ischia per garantire l'effettività del diritto allo studio, prevedendo, anche in considerazione dell'insularità e della sede svantaggiata, eventuali deroghe alle disposizioni in vigore per consentire ai Dirigenti Scolastici di assegnare prontamente le supplenze alle classi in maniera rapida e spedita e senza conseguenze per gli alunni e per gli insegnanti inseriti elle graduatorie.

Un base alla normativa attualmente in vigore, infatti, terminate de procedure di cui di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti devono provvedere ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE).

In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell'OM 06 maggio 2022, n. 112.

Solo in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 112/2022. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Tali procedure hanno determinato e continuano a determinare ritardi nella programmazione di numerose classi di tutti gli Istituti scolastici dell'isola d'Ischia, sede svantaggiata non gradita ai docenti della terraferma. Tale situazione verrà aggravata dagli effetti delle alluvioni e delle frane verificatesi a partire dal 26.11.2022.

Si richiede, pertanto, che i dirigenti scolastici possano provvedere in deroga e direttamente ad utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 112/2022 per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche laddove le

classi risphino di rimanere senza insegnanti, prevedendo che i docenti individuati non debbano essere cancellati dalle GPS.

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si potrà continuare a seguire la procedura indicata dagli articoli 12 e 13 dell'OM 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza.

Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico potrà conferire la supplenza all'aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell'interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall'articolo 14 dell'OM 112/2022.

d. Misure aggiuntive vanno previste in relazione al personale docente, educativo e ATA, residente o dimorante in maniera stabile nei Comuni dell'isola d'Ischia, affinchè gli stessi possano essere utilizzati, a domanda e anche a disposizione, nei Comuni di residenza o prossimi, secondo le necessità.

Si tratta di tematiche già affrontate dal MIUR, mediante l'adozione dei decreti n. 666 del 13.9.2017, 607 del 3.9.2018, 436 del 23.5.2019, 64 del 15.7.2020 e seguente, che hanno disciplinato le modalità di utilizzazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA delle scuole site nei Comuni interessati dal sisma del 21.8.2017 per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021/2022 e 2022/2023, consentendo loro di prestare servizio, in via straordinaria, in sedi prossime alle proprie residenze, come già era accaduto per il

provate dalla tragica calamità naturale, gli ulteriori e gravosi disagi di natura affettiva, psicologica e - non ultimi - di natura economica, legati allo spostamento in terraferma o addirittura, per molti, fuori regione.

Va precisato che parte del personale interessato è stato assunto in ruolo con la L. 107/2015 e già sopportava costi e disagi a causa della titolarità in sedi distanti centinaia di chilometri dal proprio luogo di residenza, aggravati dalla peculiare condizione di insularità, con conseguente ulteriore difficoltà per gli spostamenti.

In caso di accoglimento della misura, l'utilizzazione del personale residente potrebbe garantire continuità ed efficienza del servizio scolastico sull'isola d'Ischia, minato dai disagi legati alla inagibilità di tutte le strutture dei territori colpiti, da eventuali doppi turni in plessi dei comuni viciniori e dall'aggravamento della annosa difficoltà di reclutamento di personale proveniente dalla terraferma, aggravata dall'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19.

A tale proposito, si fa presente che la situazione di dissesto del territorio, già di per sé fragile sotto il profilo idrogeologico, è stata notevolmente peggiorata dalle recenti alluvioni, e provoca nei comuni interessati continui fenomeni di frane ed allagamenti, con necessità da parte di tutti i Sindaci di chiusura delle scuole ritornate al regine della frequenza in presenza per diversi giorni, considerata l'impossibilità di garantire il servizio e – per il personale proveniente dalla terraferma – di raggiungere le sedi di lavoro.

Si aggiungono, inoltre, le difficoltà oggettive per il personale non isolano legato alle sempre più frequenti e numerose allerte meteo che determinano consuete interruzioni dei collegamenti marittimi, a tutto scapito della continuità del servizio scolastico.

Tutte queste situazioni hanno comportato un consistente aggravamento della annosa difficoltà di reclutamento di personale proveniente dalla terraferma, al punto che nell'ultima legge di Bilancio è stata prevista una indennità da sede disagiata per i docenti assegnati alle piccole isole.

A tal proposito, si evidenzia l'incongruità di incentivare il personale non

del territorio già di fatto inserite con continuità (tenuto conto dei provvedimenti di utilizzazione straordinaria succedutisi nel corso degli anni) nei vari contesti scolastici dell'isola.

Nel frattempo, la condizione del personale della Scuola dei comuni dell'isola d'Ischia sono stati immotivatamente esclusi dalle provvidenze in materia di utilizzazioni previste dal CCNI, firmato il 28.06.18.

L'art. 3 comma 5 del CCNI, prevede, infatti, che "la contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti dal successivo articolo 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alla Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, Rieti con l'obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, nonché favorire le iniziative volte all'istruzione degli adulti". La possibilità di contrattazione regionale in deroga è stata dunque prevista per tutti gli eventi sismici dell'ultimo decennio tranne che quello dell'isola d'Ischia -, con riferimento non soltanto allo stato di emergenza, ma anche alla successiva fase di ricostruzione, il che appare ancor più grave ed ingiusto considerato che nei comuni terremotati dell'isola d'Ischia il percorso della ricostruzione sia ancora allo stato iniziale.

La situazione di disagio e incertezza legata alla necessità di ottenere ogni anno provvedimenti di utilizzazione/assegnazione provvisoria si ripropone anche per la prossima mobilità relativa all'anno scolastico 2022/23, senza che nulla sia cambiato, se non in peggio, per la condizione del territorio, per la scuola e il suo personale.

Nel contratto collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto presso il MIUR il giorno 31.12.2018, non si fa menzione della contrattazione regionale in deroga per i casi già previsti dall'art. 3 comma 5 del CCNI 28.06.18. Tuttavia al n. 4) dell'art. 1 viene stabilito che "Le parti concordano sull'eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale,

anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario".

Al fine di porre rimedio alla grave quanto ingiustificata discriminazione del personale decente ed ATA interessato dal sisma del 2017, sia a livello nazionale che regionale si richiede:

- la predisposizione di adeguata tutela legislativa volta al trasferimento definitivo del personale docente ed ATA, motivata dalla peculiare condizione e dalle esigenze del contesto territoriale di riferimento, come peraltro previsto dalla vigente normativa per i dipendenti pubblici;

in subordine, la predisposizione di specifiche deroghe, quali:

- relativamente alla mobilità, riserve di posti e/o precedenze specifiche;
- in ogni caso, a livello provinciale e in previsione della mobilità, che siano bloccati e/o riservati i posti spettanti al personale docente ed ATA utilizzato nei comuni dell'isola d'Ischia, anche tenuto conto della esiguità del loro numero.

In conclusione, nelle more di un provvedimento definitivo, si richiede di voler urgentemente disciplinare le modalità di utilizzazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA delle scuole site nei Comuni dell'isola d'Ischia interessati prima dal sisma del 21.8.2017 e poi dagli eventi alluvionali e franosi a partire dal 26.11.2022.

- 5. PREVISIONE DI PERSONALE PER I COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA CON FONDI STATALI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI IMPEGNATI AD AFFORNTARE LA FASE DELL'EMERGENZA E DELLA RICOSTRUZIONE, ANCHE IN DEROGA AI VINCOLI ASSUNZIONALI.
- 5.1. I Comuni dell'isola d'Ischia accusano rilevanti difficoltà a gestire il normale carico di lavoro degli Uffici al servizio dei cittadini a causa di un'annosa carenza di personale, aggravata dai numerosi pensionamenti, anche connessi alle misure c.d. di *quota 100*, nonché dalla prematura scomparsa di dipendenti comunali.

I Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio, comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017, sono ancor più in affanno nella realizzazione degli onerosi adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione *post sisma* in pieno ccorso.

Per assicurare la funzionalità degli uffici comunali impegnati nelle attività connesse all'emergenza dichiarata per un periodo inziale di 12 mesi prorogabili e alla ricostruzione da attuarsi a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, occorre consentire ai comuni dell'isola d'Ischia, ed in modo particolare al Comune di Casamicciola Terme che accusa le maggiori criticità, di assumere personale (rispettivamente nel limite di 8 unità per Casamicciola e di 2 unità per gli altri comuni dell'isola per un totale di 18 unità di personale complessive), con contratti di lavoro a tempo determinato almeno sino alla data del 31.12.2024 per lo stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga a tutti i vincoli assunzionali, con oneri a valere sul Fondo statale che il MEF vorrà individuare.

PROVVEDIMENTO RICHIESTO:

AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DEI COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA SINO ALLA FINE DELLA FASE DELLA RICOSTRUZIONE O, COMUNQUE, SINO AL 31.12.2024, CON POSSIBILITA' DI IMPIEGARE IN SERVIZIO UN TOTALE DI 18 UNITÀ DI PERSONALE CON FONDI A CARICO DELLO STATO (8 PER CASAMICCIOLA E 2 PER CIACUNO DEGLI ALTRI 5 COMUNI DELL'ISOLA) IN DEROGA AI VINCOLI ASSUNZIONALI.

NORMA: ART. 5 BIS D.L. N. 186 DEL 3.12.2022.

EMENDAMENTO PROPOSTO:

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il Comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i Comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31.12.2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in

deroga ai vincoli assunzionali di ciu all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 3 1 maggio 2010, n. 778, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 900.000 per il 2023 ed € 900.000 per il 2024 si provvede a valere sul fondo di cui al ______ per la successiva assegnazione ai comuni di cui al primo periodo"

3.2. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO.

Risulta necessaria non solo la previsione delle predette assunzioni, ma anche la possibilità di impiegare, in deroga ai vincoli vigenti, anche ulteriori unità di personale a tempo determinato, anche a carico dei bilanci comunali, per garantire continuità agli adempimenti amministrativi, decuplicati a seguito dell'alluvione del 26.11.2022, al conseguente stato di emergenza ed in vista della fase di ricostruzione, a fronte di una dotazione organica a tempo indeterminato molto esigua rispetto ai carichi emergenti dei Comuni colpiti.

I Comuni dell'isola d'Ischia, in ossequio alle disposizioni vigenti e compatibilmente con le proprie capacità di spesa, intendono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per coprire vuoti in settori amministrativi utili, invece, ad affrontare la fase emergenziale. A tal proposito, per velocizzare le procedure assunzionali, potrebbe essere prevista una disposizione che consenta di attingere a tutte le graduatorie disponibili presso i Comuni de quibus e ancora in vigore, già formate a seguito di regolare selezione pubblica analoga ai relativi concorsi. Utile sarebbe prevedere anche una norma che consenta ai Comuni del cratere di potere assumere personale a tempo determinato, in particolare per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, in deroga ai vincoli previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in l. 122/2010, come modificato dalla l. n. 183 del 12.11.2011 (Legge di stabilità 2012), finanziando le assunzioni con proventi propri derivanti dalle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 208, comma 5 bis, del D.Lgs. 285/1982 (codice della strada).

Peraltro, per la composizione degli Uffici impiegati nell'emergenza e nella

alla definizione delle pratiche di condono, dovrebbe essere prevista la possibilità di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, analogamente a quanto previsto per i Comuni del centro Italia a seguito del sisma dell'agosto 2016.

PROVVEDIMENTO RICHIESTO:

AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DEI COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA SINO ALLA FINE DELLA FASE DELLA RICOSTRUZIONE O, COMUNQUE, SINO AL 31.12.2024, CON POSSIBILITA' DI ASSUMERE NITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA CIN DEROGA AI VINCOLI ASSUNZIONALI.

NORMA: ART. 5 TER D.L. N. 186 DEL 3.12.2022.

EMENDAMENTO PROPOSTO:

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, in ordine alla composizione degli Uffici per l'emergenza e la ricostruzione, tenuto conto degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di _______ euro per l'anno 2022 e di ______ euro per l'anno 2022 e di ______ euro per l'anno 2022 e di relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo ______.
- 2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel ringraziare ancora il Governo e il Parlamento italiano per le attenzioni riservate all'isola d'Ischia, si conclude evidenziando che quel che spaventa di più è la dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, il passaggio dall'urgenza all'ordinario, quando le problematiche connesse alla calamità non siano state ancora definitivamente risolte! E, ahinoi, i comuni del cratere del sisma del 21.8.2017 sanno benissimo che la cessazione dello stato di emergenza rischia di gettare nel dimenticatoio le aspettative legittime di una popolazione afflitta da catastrofi naturali che stenta a ritornare ad una vita normale!

Ci si augura che, come oggi avete richiesto di ascoltare il Commissario Straordinario di Casamicciola terme e i Sindaci dei Comuni dell'isola d'Ischia, le nostre più alte Istituzioni vogliano continuare ad adottare compiuti e tempestivi provvedimenti normativi e ad assegnare fondi idonei a superare le condizioni di pericolo cui sono esposti gli isolani a causa del rischio idrogeologico, oltre a quello sismico, prestando sempre attenzione alla voce del territorio!

Il Sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale

